

COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO

STATUTO

Delibera n. 28 del 27/3/2006.

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Comune

1. Il Comune di San Cesario sul Panaro è Ente autonomo locale a base democratica dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa, amministrativa, impositiva e finanziaria che rappresenta la comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, secondo i principi della Costituzione repubblicana, nata dalla Resistenza, e delle leggi generali dello Stato, in raccordo con le istituzioni locali e le organizzazioni civili e sociali presenti nel territorio.

2. Il territorio del Comune comprende, oltre al capoluogo, le località di Sant'Anna, Altolà e Ponte di Sant'Ambrogio.

3. Il Comune ha come segno distintivo lo stemma:

“d'argento al castello di rosso, colla torre a sinistra diroccata da sinistra, ed un leone, al naturale, colla testa in maestà, accasciato sopra il muro di unione delle torri, questo pure diroccato a sinistra; il castello fondato sulla campagna erbosa al naturale, caricata a destra d'un fiume d'argento fluttuoso d'azzurro, scorrente in banda: corona murale di un cerchio d'oro, merlato di cinque pezzi uniti da muriccioli, il tutto in argento”, approvato con Regio Decreto del 23 Marzo 1862.

4. La Giunta comunale può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

Art. 2 Principi fondamentali

1. Il Comune riconosce ai cittadini, singoli o associati, il diritto di una convivenza fondata sulla solidarietà e la cooperazione fra le persone ed i popoli, sulla promozione e sulla difesa dei diritti umani fondamentali, sulla giustizia e la pace.

2. Il Comune promuove e divulga una cultura di pace, di non violenza, di solidarietà fra le persone, i gruppi, i popoli, di tutela dei diritti umani, di tutela

dell'ambiente e dei beni culturali, e sviluppa iniziative che favoriscano il disarmo e combattano ogni forma di terrorismo.

3. Il Comune valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri Enti locali e realizza, con i poteri e gli istituti del presente statuto, l'autogoverno della comunità.

Art. 3 Funzioni del Comune

1. Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferitegli con legge dello Stato e della Regione.

2. Il Comune svolge le proprie funzioni, secondo il principio di sussidiarietà, promuovendo e valorizzando le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

3. Il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

4. Il Comune esercita le funzioni mediante gli organi e gli uffici, secondo le competenze stabilite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

Art. 4 Finalità

1. Il Comune esercita i propri poteri perseguendo le finalità politiche e sociali assegnategli dall'ordinamento repubblicano, quale espressione della comunità, titolare del potere di autonomia locale. A tale fine l'attività del Comune è informata al principio di rappresentatività e di partecipazione attiva dei cittadini alle scelte politiche ed amministrative della comunità e ha come finalità la cura degli interessi dei cittadini, il soddisfacimento dei bisogni e la promozione dello sviluppo della collettività.

2. In particolare il Comune ispira la sua azione alle seguenti finalità:

- a) dare pieno diritto all'effettiva partecipazione dei cittadini, singoli e associati, alla vita organizzativa, politica, amministrativa, economica e sociale del Comune di San Cesario sul Panaro, sostenendo e valorizzando l'apporto costruttivo e responsabile del volontariato, dei partiti politici e delle libere forme associative anche nate per esprimere esigenze particolari delle diverse frazioni e località;
- b) riconoscere e tutelare i valori dello sport ed incentivare la pratica sportiva dei cittadini promuovendola in tutte le sue forme per l'elevato valore psicofisico e sociale della stessa; promuove, altresì, le attività sportive, ricreative e del tempo libero;
- c) tutelare, conservare e promuovere le risorse naturali, paesaggistiche, storiche, architettoniche e le tradizioni storiche, culturali e morali presenti sul proprio territorio;

- d) valorizzare lo sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione dell'iniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione del bene comune;
- e) sostenere le realtà della cooperazione che perseguono obiettivi di carattere mutualistico e sociale;
- f) promuovere la piena affermazione dei diritti inviolabili della persona, consolidando ed estendendo i valori di giustizia, di libertà, di democrazia e di pace; promuovere, altresì, la solidarietà della comunità, in particolare verso le categorie più svantaggiate e le fasce di popolazione più bisognose e valorizzare le diverse e molteplici culture che convivono nel Comune;
- g) rispettare e tutelare le diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche, anche attraverso la promozione dei valori e della cultura della tolleranza e della convivenza;
- h) sostenere la realizzazione di un sistema globale e integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone disabili, disagiate e svantaggiate;
- i) riconoscere pari opportunità professionali, culturali, politiche e sociali fra i sessi promuovendo le iniziative necessarie a consentire alle donne di godere pienamente dei diritti di cittadinanza sociale;
- l) promuovere la tutela della vita umana e della persona sia come singolo che nelle famiglie, nelle unioni e nelle diverse formazioni sociali, la valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno di cura e di educazione dei figli;
- m) riconoscere, coerentemente con la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dei bambini e dei giovani, la primarietà dell'investimento culturale e sociale sull'infanzia, al fine di concorrere a promuovere lo sviluppo di una società solidale che garantisce ai bambini i diritti inalienabili alla vita, al rispetto dell'identità etnica, linguistica, culturale e religiosa, all'istruzione e alla formazione in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione;
- n) sviluppare e consolidare una ampia rete di servizi educativi e sociali, da gestire con le diverse formazioni sociali, favorendo la partecipazione degli utenti e degli operatori alla gestione degli stessi;

Art. 5 **Attività amministrativa**

1. L'attività amministrativa del Comune è informata ai principi della democrazia, dell'imparzialità, della massima trasparenza, della più diffusa informazione e della semplificazione delle procedure ed organizzata secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

2. Il Comune si avvale dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.

Art. 6

Servizi. Partecipazione. Pari opportunità.

1. I servizi sono erogati sulla base delle accertate esigenze della cittadinanza nell'ambito di precisi programmi di interventi, in attuazione delle diverse forme di partecipazione assicurate dalle disposizioni del presente statuto.

2. Il Comune promuove azioni positive per favorire le pari opportunità e possibilità di realizzazione sociale per le donne e per gli uomini, anche attraverso la promozione di tempi e modalità dell'organizzazione di vita urbana adeguati alla pluralità di esigenze dei cittadini, delle famiglie, delle lavoratrici e dei lavoratori.

Art. 7

Organi

1. Sono organi di governo del Comune il Consiglio comunale, il Sindaco e la Giunta comunale, le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.

2. Il funzionamento degli organi del Comune è disciplinato in modo che sia assicurata la piena partecipazione di tutti gli eletti.

3. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e controllo politico - amministrativo.

4. Il Sindaco è responsabile dell'Amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.

5. La Giunta collabora col Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

Art. 8

Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione sono curate dai Responsabili dei settori; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario comunale.

3. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del Consiglio o della Giunta nominato dal presidente, di norma il più giovane di età.

4. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art. 9 Uffici e personale

1. I pubblici dipendenti sono al servizio esclusivo della comunità.

2. I responsabili dei settori sono tenuti ad assicurare la gestione ed esecuzione obiettiva ed imparziale del programma fissato dagli organi elettivi e sono responsabili dell'organizzazione degli uffici e dei servizi e dell'impiego del personale, nel rispetto dei principi di professionalità e di responsabilità.

TITOLO II LA COMUNITA' LOCALE

Art. 10 Partecipazione popolare

1. Il Comune pone, a base del processo di formazione delle proprie scelte programmatiche, la partecipazione della comunità espressa in forme singole o associate, ne favorisce la massima espressione ponendo a disposizione la più ampia informazione possibile, anche attraverso il diritto di accesso ad atti e documenti, alle strutture ed ai servizi.

2. Promuove assemblee di consultazione e di coinvolgimento della cittadinanza, in ordine ad argomenti e programmi di rilevante interesse per la collettività consultando, anche su loro richiesta, le organizzazioni dei sindacati dei lavoratori dipendenti e autonomi, le organizzazioni economiche e sociali e le organizzazioni della cooperazione.

3. Promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.

Art. 11 Formazioni di promozione sociale e volontariato

1. Il Comune riconosce, promuove e favorisce la formazione di liberi Gruppi e Associazioni con fini sociali, culturali, sportivi, ricreativi e ambientali e comunque espressione di interesse collettivo, riconoscendoli come interlocutori necessari nei processi di formazione delle decisioni politiche e amministrative dell'Ente.

2. Il Comune riconosce, promuove e favorisce le forme di volontariato che attirino il coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché alla tutela dell'ambiente.

3. Il Comune può richiedere ai Gruppi, alle Associazioni e alle formazioni di cui ai commi precedenti interventi collaborativi ed integrativi per la realizzazione di specifici programmi e progetti, definendone, con i medesimi, compiti e modalità di espletamento; può altresì inserire, all'interno del programma, riconoscendole di interesse per la collettività, proposte di progetti di iniziativa di Gruppi, Associazioni e formazioni.

4. La valorizzazione delle libere forme associative può anche avvenire mediante concessione di contributi finalizzati, concessione in uso di strutture ed attrezzature di proprietà comunale, nonché ausili di servizi nel rispetto delle procedure fissate con apposito regolamento.

5. Non è ammesso il riconoscimento di Associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.

Art. 12 Consulte

1. Al fine di favorire momenti significativi di consulenza o di confronto per la definizione dei programmi di intervento e di utilizzare al meglio le forze disponibili, il Comune promuove e favorisce la costituzione di Consulte dei liberi Gruppi ed Associazioni presenti nel territorio con finalità sociali comuni, per singoli settori o campi di intervento.

Art. 13 Referendum

1. Il Consiglio comunale con il voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri assegnati o il 20% del corpo elettorale può chiedere che vengano indetti referendum consultivi, in tutte le materie di competenza comunale, con l'esclusione di quelle indicate al comma 2 del presente articolo.

2. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe; su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali; su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio; in materia di contabilità; di espropriazione per pubblica utilità; di

designazione e nomine; pubblico impiego; statuto comunale; regolamento del consiglio comunale; revisione dei regolamenti comunali; piani territoriali ed urbanistici e piani per la loro attuazione e relative variazioni; atti sui quali il Consiglio comunale deve esprimersi per legge, entro termini prestabiliti; atti che incidono negativamente sui diritti delle minoranze.

3. Il Consiglio comunale fissa nel regolamento le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.

4. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.

5. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto.

6. La proposta di referendum è accolta se i voti favorevoli sono pari alla metà più uno dei voti validi.

7. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri comunali

8 Il referendum non può svolgersi in coincidenza con altre operazioni di voto, salva diversa previsione di legge.

9. La proposta di referendum deve essere presentata al Sindaco da un comitato promotore composto da almeno 5 elettori. Ricevuta la proposta da parte del comitato promotore il Sindaco la discute prontamente con la commissione apposita eletta dal Consiglio comunale, subito dopo la sua entrata in carica con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti. La commissione dura in carica quanto il Consiglio comunale che la ha eletta ed è composta secondo i criteri stabiliti dal regolamento, in modo che ne sia garantita la preparazione giuridico – amministrativa, l'imparzialità e l'indipendenza dagli organi di governo del Comune. La commissione esprime, a maggioranza di voti, apposito parere di ammissibilità e regolarità entro i quindici giorni successivi, relativo al quesito proposto, al rispetto delle procedure ed alla composizione del comitato promotore.

10. Il Consiglio comunale delibera l'indizione del referendum nei 30 giorni successivi.

11. Il referendum, qualora nulla osti, può essere indetto entro 90 giorni dall'esecutività della deliberazione di indizione.

12. Il referendum non ha luogo se il Consiglio comunale delibera l'accoglimento del quesito proposto per la consultazione.

13. Per le procedure di voto si seguono quelle relative alla elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

14. All'onere finanziario per le spese comportate dal referendum l'Amministrazione dovrà far fronte con proprie entrate.

15. Il Consiglio comunale può decidere con il voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri assegnati e, in relazione alla natura della proposta referendaria, l'allargamento del corpo elettorale anche a persone residenti nel Comune, ma privi della cittadinanza italiana ed ai giovani che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età alla data della consultazione.

16. Per quanto non previsto dai precedenti commi, si applicano le leggi nazionali in materia di referendum abrogativi.

Art. 14 **Istanze. Petizioni. Proposte**

1. Tutti i cittadini residenti o comunque operanti nel Comune di San Cesario Sul Panaro hanno diritto di presentare agli organi comunali, nelle materie di rispettiva competenza, istanze petizioni e proposte dirette a promuovere interventi di competenza comunale per la tutela di interessi collettivi.

2. L'istanza, sottoscritta anche da un solo cittadino, è volta a conoscere elementi e ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'Amministrazione ed è inoltrata in forma scritta, al Sindaco che provvede ad esaminarla e a dare risposta al cittadino entro 60 giorni dal ricevimento

3. La petizione, sottoscritta da almeno 100 cittadini, è volta a sollecitare l'intervento dell'Amministrazione su questioni di interesse generale o ad esporre comuni necessità ed è inoltrata, in forma scritta, al Sindaco che provvede alla sua tempestiva assegnazione all'organo competente.

4. Il Sindaco provvede a comunicare al primo sottoscrittore della petizione l'organo competente ad esaminarla e la data della sua trattazione entro sessanta giorni trascorsi i quali, ciascun sottoscrittore ha diritto di richiederne l'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio.

5. La proposta, sottoscritta da almeno il quattro per cento degli elettori residenti nel Comune, è volta a proporre l'adozione di un atto amministrativo. Ne sono condizioni di ammissibilità la forma scritta, l'oggetto determinato, la valutazione delle spese presunte che l'intervento richiesto all'Amministrazione comunale comporta, sia, nella fase iniziale che e a regime.

6. Si applica alla proposta, in quanto compatibile, la disciplina dettata ai precedenti commi 3 e 4.

7. La proposta è equiparata agli atti deliberativi agli effetti dei pareri previsti dall'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

8. L'Amministrazione assicura la comunicazione dell'esito delle istanze, petizioni e proposte.

9. Il Sindaco dà comunicazione al Consiglio comunale delle istanze, petizioni e proposte pervenute.

Art. 15

Accesso agli atti

1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'Amministrazione comunale e dei soggetti anche privati, che gestiscono servizi pubblici.

2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicithe disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.

3. La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire, con richiesta motivata dell'interessato, nei tempi stabiliti dal regolamento.

4. In caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di legge che impediscono la divulgazione dell'atto richiesto.

5. Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

Art. 16

Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.

2. La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione all'albo pretorio.

3. I conferimenti di contributi a Enti e Associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissione.

Art. 17

Intervento nel procedimento

1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento, prendendo visione dei relativi atti e presentando memorie scritte e documenti che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare, ai sensi degli artt. 9 e 10 Legge n. 241/90.

2. L'Amministrazione comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile del procedimento, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito e il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.

Art. 18 **Difensore Civico**

1. Il Comune istituisce l'ufficio del Difensore civico autonomamente o in forma associata con altri Enti al fine di:

- a) garantire una migliore tutela dei cittadini nei confronti di provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati omessi o comunque irregolarmente compiuti dai propri uffici;
- b) garantire l'imparzialità dell'azione amministrativa, segnalando anche di propria iniziativa, abusi, carenze, disfunzioni, e ritardi dell'Amministrazione comunale. Il Difensore Civico ha facoltà di intervenire presso gli enti e le aziende pubbliche correlate al Comune;
- c) esercitare le funzioni attribuite allo Statuto e dai regolamenti comunali.

2. Il Difensore civico è eletto dal Consiglio comunale in seduta pubblica con votazione a scrutinio segreto e con il voto favorevole della maggioranza dei componenti.

3. Il Difensore civico è eletto tra i cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per l'elezione a Consigliere comunale, di laurea in giurisprudenza o scienze politiche o economia e commercio o equipollenti, di esperienza professionale qualificata nel settore giuridico - amministrativo.

4. Il Difensore civico dura in carica quanto il Consiglio comunale che lo ha eletto ed è rieleggibile una sola volta. Le sue funzioni sono prorogate sino all'elezione del successore.

5. E' ineleggibile a Difensore civico chi è stato candidato nelle elezioni comunali, provinciali, regionali e politiche immediatamente precedenti.

6. Non può essere nominato Difensore civico:
- chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di Consigliere comunale;
 - i Parlamentari, i Consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri delle comunità montane e delle unità sanitarie locali;
 - i ministri di culto;
 - gli Amministratori e dipendenti di Enti, istituti ed aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, nonché di Enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'Amministrazione comunale o che comunque ricevano da essa a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;
 - chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché qualsiasi attività professionale o commerciale, che costituisca l'oggetto di rapporti giuridici con l'Amministrazione comunale;
 - chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini entro il 4° grado, che siano Amministratori, Segretario o dipendenti del Comune.

7. Il Difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di Consigliere o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate nel comma precedente. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale, su proposta di uno dei Consiglieri comunali. Può essere revocato

d'ufficio, con deliberazione motivata del Consiglio, per grave inadempienza ai doveri d'ufficio.

8. Nei casi di abusi, disfunzioni, carenze, ritardi il Difensore civico interviene presso l'Amministrazione, d'ufficio, o su istanza dei cittadini singoli o associati, di Enti e società che abbiano una pratica in corso, affinché i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso.

9. I Consiglieri comunali non possono proporre istanze al Difensore civico.

10. Il Difensore civico ha libero accesso agli uffici comunali ed agli atti e ai documenti concernenti l'abuso, la disfunzione, la carenza o il ritardo segnalato o rilevato. Non gli è opponibile il segreto d'ufficio. Ha, altresì, diritto di ottenere dai responsabili degli uffici tutte le informazioni idonee all'espletamento del suo compito.

11. Il Difensore civico trasmette annualmente al Consiglio comunale una relazione sul lavoro svolto, riferendone eventualmente anche oralmente durante l'adunanza del Consiglio comunale.

12. Ha diritto e, se richiesto, obbligo, di essere ascoltato dalle Commissioni Consiliari.

13. Al Difensore civico spetta un compenso annuo fissato dalla Giunta comunale.

TITOLO III

IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 19 Principi

1. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo ed esercita il controllo politico – amministrativo sulla sua attuazione.

2. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio comunale sono regolati dalla legge.

3. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari. Esso è presieduto dal Sindaco o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicesindaco. In caso di assenza o impedimento del Vicesindaco, il Consiglio comunale è presieduto da un Assessore delegato dal Sindaco.

4. Il Consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico – amministrativo dell'organo consiliare.

5. Il Consiglio comunale conforma l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

6. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

7. Le sedute di prima convocazione sono valide se interviene la maggioranza dei Consiglieri assegnati. Le sedute di seconda convocazione sono valide se interviene 1/3 dei Consiglieri assegnati, oltre al del Sindaco.

8. Il funzionamento del Consiglio comunale è disciplinato da apposito regolamento che deve essere approvato a maggioranza assoluta.

Art. 20

Gruppi consiliari e Conferenza dei Capigruppo

1. I Consiglieri possono costituirsi in Gruppi, ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario comunale, unitamente all'indicazione del nome del Capogruppo, secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione del Capogruppo, i Gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi Capigruppo nei Consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze. E' comunque considerato Gruppo anche quello costituito da un solo Consigliere eletto.

2. I Consiglieri comunali possono costituire Gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nelle quali sono stati eletti.

3. I Gruppi dispongono presso la sede del Comune delle attrezzature e dei servizi necessari all'esercizio delle loro funzioni, come definiti dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.

4. E', altresì, prevista la Conferenza dei Capigruppo la quale è convocata ogni qualvolta il Sindaco lo ritenga opportuno, su materia di carattere programmatico, organizzativo e generale o su richiesta di ogni Capogruppo.

Art. 21

Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno, con apposita deliberazione, Commissioni permanenti o temporanee con funzioni consultive, preparatorie e referenti sui regolamenti ed i provvedimenti di competenza del Consiglio. Dette Commissioni sono composte da Consiglieri comunali, con criterio proporzionale.

2. Il regolamento del Consiglio disciplina i poteri, il funzionamento e l'organizzazione delle Commissioni medesime, stabilendo le forme di pubblicità dei lavori.

3. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai lavori Sindaco, Assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

4. Le Commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori, ogni qualvolta questi lo richiedano.

5. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dai componenti del Consiglio comunale.

Art. 22 Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge, essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

3. I Consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta a deliberazione del Consiglio comunale; essi hanno diritto di presentare interrogazioni e mozioni, nelle forme definite dalla legge e dal regolamento. Alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di attività ispettiva dei Consiglieri, il Sindaco e gli Assessori delegati, rispondono entro 30 giorni secondo le modalità e le forme previste dal regolamento.

4. Un quinto dei Consiglieri può richiedere al Sindaco la convocazione del Consiglio comunale, con l'indicazione degli argomenti da trattare. In tal caso il Consiglio deve essere riunito in un termine non superiore a venti giorni.

5. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonchè dalle aziende ed Enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Infine essi hanno diritto di ottenere da parte del Sindaco un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'organo consiliare.

6. Le modalità e le forme di esercizio dei poteri dei Consiglieri sono disciplinate dal regolamento.

7. L'Amministrazione comunale assicura l'assistenza in sede processuale a tutti i Consiglieri che si trovino implicati, in conseguenza di fatti e atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile, penale o amministrativa, in ogni stato e grado del giudizio, purchè non vi sia conflitto di interessi con l'Ente.

8. I Consiglieri che non partecipano consecutivamente per 4 (quattro) mesi, senza giustificato motivo, alle sedute consiliari sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. A tal proposito il Sindaco, accertata l'assenza maturata, dà comunicazione scritta all'interessato dell'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere può far valere le cause giustificative (malattia, motivi familiari, impegni lavorativi ecc...) entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione. Decorso tale termine il Consiglio comunale, nella prima seduta valida, esamina le cause giustificative ed infine delibera. Qualora pronuncia la decadenza provvede alla surroga.

9. Il Consigliere ha diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione a Consigli e Commissioni, conformemente alla normativa vigente. Il Consigliere può chiedere la trasformazione del gettone di presenza in un'indennità di funzione, purchè ciò comporti per l'Ente pari o minori oneri finanziari.

Art. 23

Sessioni e convocazione

1. L'attività del Consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.

2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti l'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.

3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso d'eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore prima della seduta.

4. La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco, di sua iniziativa, o su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purchè di competenza consiliare.

5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun Consigliere o da inviarsi a mezzo telefax nel domicilio eletto nel territorio del Comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del dipendente comunale incaricato e da ricevuta di trasmissione del telefax, nel caso in cui la consegna avvenga nel predetto modo.

6. L'integrazione dell'ordine del giorno, con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione, è sottoposta alle medesime modalità di cui al comma precedente e può essere effettuata fino a 24 ore prima della seduta convocata.

7. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei Consiglieri comunali, nei termini stabiliti dal regolamento del Consiglio comunale.

8. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.

9. La prima convocazione del Consiglio comunale, subito dopo le elezioni per il suo rinnovo, viene indetta dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

10. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio comunale; il Consiglio rimane in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco purchè lo stesso sia stato nominato fra i Consiglieri comunali, in caso contrario ed ove anche questi sia assente od impedito, dal Consigliere comunale anziano.

Art. 24

Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 40 giorni, decorrenti dalla data del suo insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico – amministrativo.

2. Ciascun Consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti.

3. E' facoltà del Consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

4. Al termine del mandato politico – amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

TITOLO IV

LA GIUNTA COMUNALE

Art. 25

Nomina e prerogativa

1. La Giunta è l'organo di governo del Comune.
2. La Giunta impronta la propria attività ai principi della trasparenza, dell'efficienza e della collegialità.
3. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio comunale. In particolare, la Giunta definisce gli obiettivi e i programmi da attuare e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
4. Essa è nominata dal Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta successiva all'elezione.
5. Le cause di incompatibilità ed ineleggibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della Giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado e il coniuge.
6. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.
7. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.

Art. 26

Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di Assessori non superiore a sei Assessori di cui uno è investito della carica di Vicesindaco.
2. Gli Assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche Assessori esterni al Consiglio, purchè dotati dei requisiti di candidabilità ed eleggibilità e in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale
3. Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute di Consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

4. Nell'esercizio delle loro funzioni gli Assessori attivano i responsabili di settore, sorvegliando la tempestiva preparazione ed esecuzione degli atti.

Art. 27

Competenze della Giunta

1 La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione rientranti nelle funzioni degli Organi di governo che non siano riservati espressamente dalla legge al Consiglio o dal presente statuto e dalla legge al Sindaco, al Segretario comunale, al Direttore generale, ove nominato, o ai responsabili dei settori dell'Ente; collabora con il Sindaco nel governo del Comune e opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. Compete alla Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

3. La Giunta esercita ogni altra funzione individuata annualmente nell'atto di approvazione del piano esecutivo di gestione, nel rispetto di quanto previsto dalla legge.

Art. 28

Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

3. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario, ai sensi dell'articolo 141 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267.

TITOLO V

SINDACO

Art. 29

Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini, secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina, altresì, i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica. Egli presta davanti al Consiglio, nella seduta d'insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

2. Il Sindaco rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'Amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario comunale, al Direttore, se nominato, ed ai responsabili dei settori in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché all'esecuzione degli atti.

3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite o delegate al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni.

5. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla Regione, e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

6. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

7. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'Ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori ed è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune. In particolare il Sindaco:

- a. dirige e coordina l'attività politica ed amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;
- b. promuove ed assume iniziative per concludere Accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio comunale;

- c. convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 8 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e sue modifiche ed integrazioni;
- d. adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;
- e. nomina il Segretario comunale, scegliendolo nell'apposito Albo;
- f. conferisce e revoca al Segretario comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta comunale, le funzioni di Direttore generale, nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri Comuni per la nomina del Direttore;
- g. nomina i responsabili dei settori, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base ad esigenze effettive e verificabili.
- h. esercita, altresì, le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.

Art. 30 **Attribuzioni di vigilanza**

1. Il Sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati e può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio comunale.

2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario comunale o del Direttore, se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.

3. Il Sindaco promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio comunale ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 31 **Attribuzioni di organizzazione**

- 1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:
 - a. stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei Consiglieri;
 - b. esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;

- c. propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
- d. riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio, in quanto di competenza consiliare.

Art. 32 **Vicesindaco**

1. Il Vicesindaco è l'Assessore che a tale funzione viene designato dal Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio, nella prima seduta successiva alle elezioni.

2. In caso di assenza o impedimento contestuale del Vicesindaco, esercita le funzioni sostitutive del Sindaco un Assessore delegato dal Sindaco.

Art. 33 **Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco**

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta restano in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino a tali elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco il quale sostituisce il Sindaco anche in caso di assenza, impedimento temporaneo e sospensione dall'esercizio della funzione.

2. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1, trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

TITOLO VI

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Art. 34 **Principi strutturali e organizzativi**

1. L'amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

- a. un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
- b. l'analisi e l'individuazione delle produttività e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;

- c. l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- d. il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Art. 35

Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune disciplina con appositi atti, nel rispetto dei principi fissati dal testo unico, la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione di indirizzo e di controllo politico - amministrativo attribuita al Consiglio comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al Direttore generale, ove nominato, ai responsabili dei settori unitamente alla gestione finanziaria e tecnica e al Segretario comunale, qualora conferita ai sensi dell'art. 97, comma 4 - lettera d) del D.Lgs 18.08.2000, n. 267.

2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa verificandone la rispondenza ai bisogni e alle esigenze di economicità.

4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art. 36

Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il Direttore - se nominato - e gli organi amministrativi.

2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire, in piena autonomia, obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al Direttore, se nominato, e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. La struttura organizzativa dell'Ente si articola in settori nei quali si individua l'articolazione di massima dimensione presente nell'Ente stesso. I settori a loro volta possono articolarsi in servizi.

4. Ai settori sono preposti dipendenti di qualifica apicale dell'Ente che coordinano lo svolgimento delle attività e compiono gli atti necessari per il raggiungimento degli obiettivi nell'ambito del settore di competenza, ovvero propongono agli organi comunali o agli altri settori gli atti che non siano di loro competenza.

5. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti, stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati, ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 37

Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo categorie in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. E' direttamente responsabile verso il Direttore generale, ove nominato, il responsabile di settore e l'Amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

3. Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

4. Il regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della tecnostruttura comunale.

Art. 38

Responsabili di Settore

1. Il Sindaco, con atto motivato e con le modalità stabilite dal Regolamento di organizzazione, attribuisce gli incarichi di responsabile di settore secondo attività di competenza professionale in relazione agli obiettivi del programma amministrativo dell'Ente.

2. La revoca degli incarichi è disposta dal Sindaco, con atto motivato e con le modalità stabile dal Regolamento, previa contestazione all'interessato, con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge.

3. Ai Responsabili di Settore compete la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa delle funzioni dell'Ente e la direzione delle unità organizzative con le modalità fissate dal Regolamento.

4. Spettano ai Responsabili di Settore di attuare tutti i compiti compresa l'adozione di atti e provvedimenti che impegnino il Comune verso l'esterno, ivi compresa l'adozione di ordinanze per l'osservanza di leggi e regolamenti e l'erogazione delle connesse sanzioni amministrative che la legge o lo Statuto non riservino agli organi di governo del Comune stesso, nel rispetto del principio di separazioni di competenze fissato dal D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e successive modificazioni.

5. Essi predispongono i programmi e gli atti necessari per l'adozione dei provvedimenti riservati agli organi e provvedono all'attuazione dei provvedimenti stessi e degli obiettivi e programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi medesimi. Spettano agli stessi, in particolare, i compiti elencati dall'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, nonché loro attribuiti dallo Statuto e dai regolamenti o delegati dal Sindaco.

6. La competenza dei Responsabili di Settore nelle materie indicate nel presente articolo è riferita all'ambito di attività dell'unità organizzativa alla quale sono rispettivamente preposti

Art. 39

Consiglio di direzione

1 E' istituito il Consiglio di direzione composto dal Segretario comunale, qualora non sia stato nominato il Direttore generale, dal Vicesegretario, dai responsabili di settore, con funzioni di consultazione e proposizione su tematiche di interesse generale. Il regolamento ne definisce le modalità di funzionamento.

Art. 40

Il Segretario comunale

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito Albo.

2. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione associata dell'ufficio del Segretario comunale.

3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

4. Il Segretario comunale presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli Consiglieri e agli uffici.

Art. 41

Funzioni del Segretario comunale

1. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni di Giunta e Consiglio e cura la redazione dei verbali che sottoscrive insieme al Sindaco.

2. Il Segretario comunale può partecipare a Commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne. Egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico – giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori e ai singoli Consiglieri.

3. Il Segretario comunale riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale del Difensore civico.

4. Egli riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori o dei Consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.

5. Il Segretario comunale roga i contratti del Comune, nei quali l'Ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'Ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

Art. 42

Il Vicesegretario

1. La dotazione organica del personale può prevedere un Vicesegretario comunale, individuandolo in uno dei funzionari apicali dell'Ente in possesso del diploma di laurea richiesto per l'accesso alla carriera di Segretario comunale.

2. Le funzioni di Vicesegretario possono essere cumulate con quelle di responsabile di settore.

3. Il Vicesegretario comunale collabora con il Segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza, impedimento, vacanza.

Art. 43

Direttore generale

1. Il Comune, per la cura e l'ottimizzazione della propria organizzazione nonché per l'analisi degli aspetti economici della propria attività, può dotarsi di un Direttore cui è assegnato principalmente il compito di sovrintendere agli uffici e servizi, introducendo strumenti e meccanismi operativi finalizzati al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia complessiva dell'Ente.

2. Il Sindaco, in attuazione di quanto disposto al comma precedente e sentita la Giunta, può conferire detto incarico anche al Segretario comunale.

3. In caso di assenza o impedimento del Direttore generale le funzioni di competenza possono essere affidate dal Sindaco ad altro funzionario ritenuto idoneo.

4. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può procedere alla sua revoca, sentita la Giunta comunale, nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.

Art. 44

Funzioni del Direttore generale

1. Il Direttore generale predispose la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

2. Egli in particolare esercita ogni altra funzione attribuitagli dal Sindaco.

Art. 45

Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. Per comprovate esigenze, la copertura di posti di responsabile dei Settori o di alta specializzazione, può avvenire con contratti a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

2. Il Sindaco può, previa adozione di un atto di Giunta comunale adeguatamente motivato, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, disporre, al di fuori della dotazione organica, l'assunzione con contratto a tempo determinato, di personale dirigenziale o di alta specializzazione o funzionari dell'area direttiva, nel caso in cui tra i dipendenti dell'Ente non siano presenti analoghe professionalità.

3. Nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi, il Sindaco può assegnare, con le modalità previste al secondo comma del presente articolo, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato.

4. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Art. 46

Collaborazioni esterne

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

Art. 47
Ufficio di indirizzo e di controllo

1. Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta comunale, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da collaboratori assunti a tempo determinato purchè l'Ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturate deficitarie di cui al titolo VIII del D.Lgs. n. 267/2000.

Art. 48
Responsabilità verso il Comune

1. Gli Amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

2. Il Sindaco, il Segretario comunale, il responsabile del settore che vengano a conoscenza, direttamente od in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al Procuratore della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al Segretario comunale o ad un responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

Art. 49
Responsabilità verso terzi

1. Gli Amministratori, il Segretario, il Direttore, ove nominato, e i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'Amministratore, dal Segretario o dal dipendente si rivale agendo contro questi a norma del precedente articolo.

3. La responsabilità personale dell'Amministratore, del Segretario, del Direttore, ove nominato, o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'Amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il Presidente e i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 50
Responsabilità dei contabili

1. Il tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.

TITOLO VII
FINANZA E CONTABILITA'

Art. 51
Ordinamento

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge che la coordina con la finanza statale e regionale e, nei limiti da essa previsti, al regolamento.

2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria di entrata e di spesa fondata su certezza di risorse proprie e trasferite. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 52
Attività finanziaria del Comune

1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti ed ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.

2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regola, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.

4. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione

e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

Art. 53

Amministrazione dei beni comunali

1. Il responsabile del servizio finanziario sovrintende alla tenuta di un esatto inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune. Dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio è competente il responsabile del servizio finanziario.

Art. 54

Bilancio comunale

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissata, al regolamento di contabilità.

2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio comunale entro il termine stabilito dal regolamento e dalle disposizioni legislative vigenti, osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi.

4. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. L'apposizione del visto rende esecutivo l'atto adottato.

Art. 55

Rendiconto della gestione

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.

2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

3. Al rendiconto è allegata una relazione illustrativa con cui la Giunta comunale esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del Collegio dei revisori dei conti.

Art. 56 **Attività contrattuale**

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate e alle locazioni.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del procedimento di spesa.
3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

Art. 57 **Collegio dei revisori dei conti**

1. Il Consiglio comunale elegge il Collegio dei revisori dei conti secondo i criteri stabiliti dalla legge.
2. L'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti ed ai documenti dell'Ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.
3. L'organo di revisione collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo politico - amministrativo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria ed economica della gestione dell'Ente, attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio e svolge ogni altra funzione di cui all'articolo 239 del TUEL.
4. Nella relazione di cui al precedente comma, l'organo di revisione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
5. L'organo di revisione, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.
6. L'organo di revisione risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

Art. 58 **Tesoreria**

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:

- a. la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
 - b. il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
 - c. il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali;
 - d. la custodia dei titoli, dei valori e dei depositi di pertinenza dell'Ente stesso.
2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

Art. 59

Controllo economico della gestione

1. Il Comune adotta sistemi di controllo interno al fine di individuare e valorizzare responsabilità nella gestione e di raggiungere, nel rispetto dei principi di economicità efficienza ed efficacia, gli obiettivi prefissati.
2. A tale scopo sono attivate, con tecniche adeguate, forme di controllo della gestione basate su una contabilità analitica collegata alla contabilità finanziaria.
3. I sistemi di controllo e le informazioni di risultanti sono a disposizione del Collegio dei Revisori dei Conti.

TITOLO VIII

SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Art. 60

Servizi pubblici comunali

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

Art. 61

Gestione dei servizi pubblici

- 1 Per la gestione delle reti e l'erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza industriale trova applicazione l'articolo 113 del D.Lgs 18.08.2000, n.

267, pur restando ferme le disposizioni previste per i singoli settori e quelle nazionali di attuazione delle normative comunitarie.

2. Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.

3. Il Consiglio Comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale nelle forme di cui all'art. 113 bis del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, indicate negli articoli seguenti.

4. I poteri, a eccezione del referendum, che il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune sono estesi anche agli atti delle Aziende speciali, delle Istituzioni e delle Società di capitali.

Art. 62 Azienda speciale

1. Per la gestione di servizi privi di rilevanza industriale il Comune può istituire una o più Aziende speciali.

2. Organi dell'Azienda sono:
- a. il Consiglio di amministrazione;
 - b. il Presidente
 - c. il Direttore.

3. Il Consiglio comunale delibera, con la maggioranza dei Consiglieri assegnati, l'atto costitutivo dell'Azienda ed il relativo statuto e stabilisce gli indirizzi sulla base dei quali il Sindaco provvede alla nomina ed alla revoca del Presidente e del Consiglio di amministrazione.

4. Non possono essere nominati alle cariche predette i Consiglieri, gli Assessori comunali ed i Revisori dei conti.

5. Il Direttore è nominato dal Consiglio di amministrazione a seguito di concorso, pubblico o per scelta diretta con rapporto di lavoro a tempo determinato. Può essere revocato con il voto favorevole dei due terzi dei componenti il Consiglio di Amministrazione, negli stessi casi in cui si può procedere alla revoca degli Amministratori.

Art. 63 Istituzione

1. Per l'esercizio dei servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale il Comune può prevedere la costituzione di una o più Istituzioni dotate di autonomia gestionale.

2. Sono organi dell'Istituzione:
- a. il Consiglio di amministrazione

- b. il Presidente
- c. il Direttore.

3. Per la nomina e la revoca degli organi dell'Istituzione si applicano le norme di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo precedente.

4. Le Istituzioni formano la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurata attraverso l'equilibrio tra costi e ricavi, compresi i trasferimenti. Il Consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle Istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

Art. 64 **Società per azioni**

1. Il Consiglio comunale può approvare la partecipazione dell'ente a società per azioni per la gestione di servizi pubblici locali o aventi altro oggetto sociale di rilevanza pubblica locale, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

2. La partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali Enti pubblici, non è soggetta al vincolo della proprietà pubblica maggioritaria.

3. L'atto costitutivo deve essere approvato dal Consiglio comunale e deve in ogni caso prevedere l'obbligo per l'Ente pubblico di nominare uno o più Amministratori o Sindaci.

4. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.

5. Per attuare il coordinamento delle funzioni e l'espletamento del mandato elettivo locale, gli amministratori di società costituite o partecipate dal Comune ed aventi per oggetto l'assunzione e gestione di partecipazioni in società che erogano servizi pubblici e servizi di pubblica utilità, ovvero l'espletamento di compiti amministrativi delegati – in virtù di norme di legge – dall'ente locale, sono scelti fra gli amministratori del Comune.

5-bis. Le fattispecie indicate al comma 5, relative a forme di organizzazione dell'ente locale, non determinano causa di ineleggibilità o di incompatibilità con la carica di Sindaco, Assessore e Consigliere Comunale e costituiscono esimente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 67 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 T.U.E.L. e successive modificazioni ed integrazioni.

5-ter. Il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri Comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni con oggetto sociale diverso da quelli indicati al comma 5..

6. Il Sindaco o suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'Ente e provvede a verificare l'andamento della Società per

azioni e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla Società medesima.

TITOLO IX

FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE

Art. 65

Organizzazione sovracomunale

1. Il Consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri Enti pubblici territoriali al fine di coordinare ed organizzare, unitamente agli stessi, i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

Art. 66

Accordi di programma

1. Il Sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un Accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

2. L'Accordo di programma, consistente nel consenso unanime delle Amministrazioni interessate viene definito in una apposita conferenza la quale provvede, altresì, all'approvazione formale dell'Accordo stesso, ai sensi dell'art. 34, comma 4, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267.

3. Qualora l'Accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

Art. 67

Convenzioni

1 Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni e servizi attraverso la stipulazione di apposite Convenzioni con altri Enti locali.

2 Le Convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio comunale.

Art. 68
Consorzi

1. Il Consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione di Consorzi con altri Comuni e Province per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di Azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle altre forme organizzative per i servizi stessi e per l'esercizio associato di funzioni.

2. La Convenzione, oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente articolo, deve prevedere l'obbligo della pubblicità degli atti fondamentali del Consorzio negli albi pretori degli Enti contraenti.

3. Il Consiglio comunale, unitamente alla Convenzione, approva lo statuto del Consorzio che deve disciplinare, in conformità alla convenzione, l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo Ente secondo le norme previste per le Aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.

Art. 69
Forme associative

1. In attuazione del principio di cui al precedente articolo e dei principi della legge di riforma delle Autonomie Locali, il Consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, associazioni o unioni di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 70
Regolamenti

- 1 Il Comune emana regolamenti:
 - a. nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo statuto
 - b. in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. Nelle materie di competenza riservata alla legge generale sugli Enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.

3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate da soggetti aventi una competenza concorrente nelle materie stesse.

4. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

5. I regolamenti devono essere sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 71 Statuto

1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

2. Lo statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

3. Il presente statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge.

Art. 72 Norma finale

1. Lo Statuto comunale, approvato con atto consiliare n. 39 dell'8.6.1991, è sostituito dal presente.